

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 1976

che autorizza un accordo per l'acquisto in comune di prodotti laminati finiti da parte delle imprese di distribuzione di acciaio C. Walker & Sons Ltd., J. Champion SA e NV A. Lommaert

(I testi in lingua inglese, francese e olandese sono i soli facenti fede)

(76/602/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 65,

vista la domanda del 21 novembre 1974 presentata dalle imprese interessate,

I

considerando che le imprese di distribuzione di acciaio ai sensi dell'articolo 80 del trattato :

C. Walker & Sons Ltd., Blackburn, Regno Unito (Walker), Ets métallurgiques J. Champion S.A., Nanterre, Francia (Champion), NV Algemene Handelsmaatschappij A. Lommaert, Schoten, Belgio (Lommaert), hanno chiesto il 21 novembre 1974 alla Commissione delle Comunità europee, conformemente all'articolo 65, paragrafo 2, del trattato, di autorizzare una cooperazione fra di esse ai fini dell'acquisto in comune di prodotti siderurgici ;

considerando che Walker è un grossista britannico di prodotti siderurgici, dotato di un capitale di £ 350 000 detenuto integralmente dalla famiglia Walker ;

considerando che Walker ha il potere di controllare ai sensi della decisione n. 24—54 le seguenti imprese di commercio all'ingrosso :

Imprese	Localizzazione
C. Walker & Sons (Ireland) Ltd.	Regno Unito
Padley Stainless Steels Ltd.	Regno Unito
Mersey Steels Ltd.	Regno Unito
Martin Hall Ltd.	Regno Unito
Martin Hall Steel Tubes Ltd.	Regno Unito
Martin Hall (London) Ltd.	Regno Unito
Harrowmills Ltd.	Regno Unito
Slough Tubes Ltd.	Regno Unito
Dublin Steel Stockholders Ltd.	Irlanda
Shamrock Steel Services Ltd.	Irlanda

considerando che tali imprese formano il gruppo Walker il cui volume d'affari consolidato ammontava nel 1974 a £ 41 418 627 ;

considerando che Champion è una società per azioni francese, dotata di un capitale di 12 milioni di FF, il cui oggetto è il commercio all'ingrosso di prodotti siderurgici di qualsiasi tipo ; che il suo capitale è detenuto per il 98 % dalla famiglia Champion ; che il fatturato dell'impresa ammontava nel 1974 a 311 058 000 FF ;

considerando che la società per azioni belga Lommaert, grossista di prodotti siderurgici, ha un capitale di 35 milioni di FB integralmente detenuto dalla famiglia Lommaert ;

considerando che Lommaert ha il potere di controllare direttamente o indirettamente le seguenti imprese del commercio all'ingrosso :

Imprese	Localizzazione
A. Lommaert N.V. Algemene Handelsmaatschappij, Lanaken	Belgio
Anciens établissements Leduc SA, Liegi	Belgio
B.V. IJzerhandel v/h A. Lommaert, Born	Paesi Bassi
B.V. IJzerhandel v/h A. Lommaert, L'Aia	Paesi Bassi
H. Heutappel B.V., Maastricht	Paesi Bassi
Eisen- und Stahlgroßhandel Dr. Ing. A. Schneider GmbH, Heidelberg	Repubblica federale di Germania
Eisen- und Stahlgroßhandel Dr. Ing. Schneider GmbH, Düsseldorf	Repubblica federale di Germania

considerando che tali imprese formano il gruppo Lommaert il cui fatturato consolidato ammontava nel 1974 a 2 978 313 000 FB ;

considerando che tali imprese hanno concluso il 1° gennaio 1975 un accordo di cooperazione che prevede in sostanza che gli interessati

- effettueranno in comune gli acquisti di prodotti laminati finiti e finali di acciaio dopo aver creato le strutture necessarie a tale scopo,
- procederanno ad uno scambio regolare di informazioni di natura commerciale, tecnica, finanziaria e amministrativa, comprendente in particolare :
 - studi di mercato,
 - statistiche e analisi di congiuntura,
 - informazioni e know-how amministrativi,
 - know-how tecnico, nonché informazioni e risultati in materia di ricerche e di perfezionamenti,
- favoriranno, nella misura del possibile, lo scambio di personale e la realizzazione di una pubblicità comune ;

— considerando che le imprese conserveranno piena libertà per quanto riguarda :

- la fissazione dei prezzi di vendita,
- la scelta degli sbocchi,
- l'assortimento dei prodotti,
- la scelta dei clienti,
- la qualità del servizio clienti,
- l'evoluzione tecnica della gestione,
- l'espansione delle attività,
- la determinazione dei programmi d'investimento ;

considerando che l'accordo sarà concluso per un periodo di 5 anni a decorrere dal 1° gennaio 1975 e potrà essere rinnovato con il consenso unanime delle tre società firmatarie ;

II

considerando che l'accordo in questione restringe il gioco normale della concorrenza poiché, grazie all'acquisto in comune di prodotti laminati finiti e finali d'acciaio destinati ai loro magazzini, le imprese interessate otterranno condizioni di prezzo e di fornitura identiche e più favorevoli di quelle che avrebbero ottenuto se avessero proceduto separatamente ai loro acquisti ;

considerando inoltre che l'accordo in questione falsa il gioco normale della concorrenza, poiché le imprese interessate procederanno ad uno scambio regolare di informazioni di natura commerciale, tecnica, finanziaria, amministrativa e in particolare allo scambio dei risultati di studi di mercato, delle statistiche e analisi di congiuntura, di informazioni e know-how amministrativo, di know-how tecnico, nonché di informazioni e risultati in materia di ricerche e di perfezionamenti ;

considerando che, prese isolatamente, queste ultime misure di cooperazione non pregiudicano la concorrenza ai sensi della comunicazione relativa agli accordi, decisioni e pratiche concertate riguardanti la cooperazione fra imprese⁽¹⁾ e di conseguenza non rientrerebbero nella previsione dell'articolo 65, paragrafo 1 ; che tuttavia i loro effetti cumulati danno

⁽¹⁾ GU n. C 75 del 29. 7. 1968, pag. 3, rettificata dalla GU n. C 84 del 28. 8. 1968, pag. 14.

luogo ad una cooperazione più ampia fra le imprese partecipanti e di conseguenza ad una maggiore integrazione delle loro attività al di là del settore degli acquisti in comune, con la tendenza di una armonizzazione del loro comportamento come offerenti ;

considerando che pertanto l'accordo, che mira a dare alle imprese interessate una posizione notevolmente più forte nei riguardi dei fornitori ed una posizione competitiva sul mercato sensibilmente superiore a quella che potrebbero ottenere con la loro capacità individuale e in condizioni normali di concorrenza, rientra nel divieto di principio dell'articolo 65, paragrafo 1, del trattato ;

III

considerando che in base all'articolo 65, paragrafo 2, la Commissione autorizza, per determinati prodotti, accordi di specializzazione o accordi di acquisto o di vendita in comune, se riconosce che soddisfano all'insieme delle condizioni prescritte ;

considerando che l'accordo in questione può essere pertanto autorizzato in base all'articolo 65, paragrafo 2, qualora contribuisca a un miglioramento notevole della produzione o della distribuzione, sia essenziale per ottenere questi effetti, senza avere un carattere più restrittivo di quanto il suo scopo richieda e inoltre non sia idoneo a dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi d'una parte sostanziale dei prodotti in argomento nel mercato comune, né di sottrarli alla concorrenza effettiva di altre imprese nel mercato comune ;

IV

considerando che Walker, Champion e Lommaert esercitano la stessa attività di distribuzione nel settore dell'acciaio e si rivolgono in generale a piccoli e medi consumatori, localizzati in un raggio dell'ordine di 80—100 km dai loro magazzini, per i quali la prossimità e il contatto con il commerciante all'ingrosso costituiscono un vantaggio ;

considerando che gli interessati hanno pertanto, grazie all'ubicazione dei loro magazzini o di quelli delle loro filiali, la possibilità di servire gli utilizzatori del Benelux, dell'Irlanda, del Regno Unito, della Francia settentrionale e di una parte della Germania ;

considerando che l'acquisto in comune da parte dei distributori interessati offre loro la possibilità di :

- raggruppare gli ordinativi di prodotti siderurgici destinati ai loro magazzini evitando quindi le maggiorazioni per scarsi quantitativi e beneficiando degli sconti di quantità ;
- migliorare notevolmente gli approvvigionamenti e disporre di un più ampio assortimento grazie all'accesso ai rispettivi fornitori tradizionali ;
- garantire un approvvigionamento continuo e più rapido dei prodotti provenienti da un altro paese della Comunità ;
- razionalizzare le operazioni di acquisto riducendo in tal modo i costi per potenziare l'efficienza e la competitività su un mercato più vasto ;

considerando che in queste condizioni l'acquisto in comune da parte di Walker, Champion e Lommaert contribuirà ad un notevole miglioramento della distribuzione di prodotti siderurgici ;

considerando che questi effetti non possono essere ottenuti nelle stesse proporzioni se ciascuna delle imprese interessate si approvvigionasse individualmente di prodotti siderurgici ; che d'altronde tali accordi non prevedono restrizioni in materia di fissazione di prezzi, scelta dei clienti e degli sbocchi, espansione futura di attività e di programmi di investimento, per le quali decisioni ciascuna delle imprese conserverà piena libertà ; che si può constatare che l'accordo in questione non ha un carattere più restrittivo di quanto richieda il suo scopo ;

considerando che, di conseguenza, gli accordi rispondono alle condizioni previste dall'articolo 65, paragrafo 2, commi a) e b) ;

V

considerando che, per valutare la posizione degli interessati sul mercato, occorre tener conto delle particolarità del commercio all'ingrosso che è soggetto a limiti geografici in funzioni dell'ubicazione dei depositi ; che le imprese interessate hanno la sede ed i principali magazzini in tre paesi membri distinti della Comunità ; che non vi è dunque motivo di individuare un relevant market comune, ma che occorre considerare più particolarmente la posizione detenuta da ogni singolo interessato sul mercato servito dai propri magazzini ;

considerando che, sul mercato britannico dei distributori all'ingrosso, nel 1974 la quota di Walker poteva essere valutata al 5 %; che nello stesso periodo Champion deteneva circa il 4 % del mercato francese e Lommaert il 6 % dei mercati belga e olandese riuniti; che si tratta quindi di imprese di dimensioni medie; che ciascuna di esse deve far fronte, sui rispettivi mercati, non solo alla concorrenza di numerosi commercianti di ferro che operano su base locale o regionale, ma anche alla concorrenza dei distributori controllati dai produttori di cui taluni detengono quote di mercato tre o quattro volte superiori;

considerando che da quanto precede risulta che l'accordo in questione non è di natura tale da dare alle imprese interessate il potere di determinare i prezzi, controllare o limitare la produzione o gli sbocchi per una parte sostanziale dei prodotti siderurgici nel mercato comune, né di sottrarli ad una concorrenza effettiva di altre imprese del mercato comune; che pertanto l'accordo soddisfa alle condizioni dell'articolo 65, paragrafo 2, lettera c), del trattato;

VI

considerando che la Commissione deve vigilare affinché tutte le misure prese dalle imprese interessate, in base all'accordo di acquisto in comune che le è stato sottoposto, siano conformi all'autorizzazione accordata con la presente decisione e alle norme del trattato;

considerando che a tale scopo Walker, Champion e Lommaert dovranno impegnarsi a notificare tempestivamente alla Commissione qualsiasi modifica, complemento o proroga dell'accordo in questione, quali potranno entrare in vigore soltanto dopo che la Commissione li avrà dichiarati ammissibili o avrà accordato, se del caso, un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2, del trattato;

considerando che l'accordo sottoposto alla Commissione per autorizzazione è conforme all'articolo 65, paragrafo 2 e alle altre disposizioni del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È autorizzato l'accordo concluso il 1° gennaio 1975 fra le seguenti imprese di distribuzione di prodotti siderurgici:

C. Walker & Sons Ltd., Blackburn (Regno Unito),
Établissements métallurgiques J. Champion SA, Nanterre (Francia),

NV Algemene Handelsmaatschappij A. Lommaert, Schoten (Belgio),

e riguardante l'acquisto in comune di prodotti siderurgici destinati all'approvvigionamento dei loro magazzini.

Articolo 2

Le imprese interessate devono comunicare immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica, complemento o proroga dell'accordo in questione, i quali potranno essere applicati soltanto dopo che la Commissione ne avrà constatato la conformità all'autorizzazione accordata con la presente decisione o li avrà autorizzati ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 2.

Articolo 3

Le imprese designate all'articolo 1 sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 1976.

Per la Commissione

A. BORSCHETTE

Membro della Commissione